



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 26 ottobre 1999

Deliberazione n. 14/99

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E ADOZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE PERIMETRATE (art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;
- la legge 18 maggio 1989, n. 183;

PREMESSO CHE:

- il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che "entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli Enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17";
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" contiene indirizzi e criteri per



- l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;
- con propria deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995 ha approvato il "Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione", di seguito brevemente chiamato PS 45;
 - con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", di seguito brevemente chiamato PSFF, che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
 - con propria deliberazione n. 11 del 14 ottobre 1998, all'oggetto "Approvazione di criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico in conformità al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267", sono state definite le linee di azione per l'adozione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n. 267/98;
 - con propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di seguito brevemente chiamato PAI, che rappresenta l'atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal rischio idraulico, conclusivo e unificante dei due strumenti di pianificazione parziale approvati in precedenza, il PS 45 e il PSFF, che contiene:
 - a) la delimitazione delle aree in dissesto;
 - b) l'inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo;
 - c) l'analisi dei principali punti critici ;
 - d) la delimitazione delle fasce fluviale;
 - e) il quadro degli interventi da realizzare con massima urgenza;

ESAMINATO il "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato", di seguito brevemente chiamato Piano straordinario o PS 267, predisposto dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino di concerto con la Segreteria tecnica, anche sulla base delle proposte delle Regioni e costituito dai seguenti elaborati:

1. Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;
2. Programma degli interventi urgenti;
3. Norme di attuazione e misure di salvaguardia;
4. Relazione generale e relativi allegati.

PRESO ATTO CHE:

- l'ambito territoriale di riferimento del Piano straordinario è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19 ottobre 1998, ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino;
- il PS 267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale a cui sono associate misure di



- salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge 183/89, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, ed è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto presenti nel bacino idrografico del Po; lo stesso comprende le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come comunicato dalle regioni;
- il Piano straordinario contiene inoltre il quadro delle misure di limitazione d'uso del suolo correlate a condizioni di dissesto idrogeologico già assunte dall'Autorità di bacino e dalle regioni; in particolare tutte le regioni del bacino hanno operato sui territori di competenza al fine dell'individuazione delle condizioni di dissesto idrogeologico e di pericolosità presenti e della conseguente definizione di limiti di trasformazione e d'uso del territorio; rispetto a tale quadro il PS 267 salvaguarda le disposizioni in vigore già coerenti con quanto previsto dalla legge 267/1998 e valuta tutte le elaborazioni e le azioni già avviate in relazione alla individuazione e perimetrazione delle aree a maggior rischio;
 - ai sensi degli artt. 2 e 3 della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999 di "Adozione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sulle aree interessate da dissesti e da situazioni di pericolosità sui versanti e sul reticolo idrografico minore è già stato attivato un primo livello di attenzione sulla rispondenza degli strumenti urbanistici alle condizioni dei dissesti e che le aree classificate come fasce fluviali A e B, così come delimitate nella cartografia del PAI, sono state già sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 6-bis della legge 183/89;
 - le aree a rischio idrogeologico molto elevato contenute nel Piano straordinario sono state individuate sulla base della conoscenza del quadro del dissesto contenuto nel PAI e dell'istruttoria compiuta dall'Autorità di Bacino e dalle Regioni sulle segnalazioni dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della pericolosità relativa e del danno atteso, fornite dalle Regioni medesime, dal Magistrato per il Po e dagli enti locali; esse comprendono sia i territori ove esistono fenomeni di dissesto sia quelli eventualmente interessati dall'evoluzione dei fenomeni medesimi;
 - il PS 267 è suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni in relazione all'evoluzione dei fenomeni e all'efficacia degli interventi e agli approfondimenti in corso su ulteriori situazioni a rischio, da parte dell'Autorità di bacino, delle Regioni, del Magistrato per il Po e degli enti locali (province e comuni) anche con riferimento alla fase di osservazioni e controdeduzioni al Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico in conformità alla deliberazione sopra richiamata n. 11 del 14 ottobre 1998;
 - la necessità della costruzione di un quadro di conoscenza comune omologato tra i diversi livelli istituzionali a cui compete il controllo del rischio idraulico e idrogeologico, già emersa in sede di elaborazione del PAI, è stata confermata e resa urgente nel corso della formazione del Piano straordinario;
 - nell'ambito dell'istruttoria condotta è emerso sulla rete idrografica un quadro di diffusa criticità determinato: 1) dall'inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di distanze di rispetto dal piede degli argini, dalle sponde, dalle opere idrauliche; 2) dall'estromissione dal demanio fluviale di aree funzionali al buon regime idraulico dei corsi d'acqua e al buon funzionamento delle opere; 3) dall'interferenza di opere viarie di attraversamento con il deflusso delle piene e i processi di trasporto solido, in particolare in corrispondenza dei conoidi; e il conseguente aggravamento delle condizioni di pericolo sia a scala locale che di

- intera asta fluviale;
- con riferimento al punto 1) succitato appare opportuno promuovere un accertamento da parte delle Amministrazioni competenti per individuare tutti i manufatti che comportano condizioni di rischio gravi anche ai fini della verifica delle autorizzazioni dei medesimi; riguardo al punto 2) ai fini della tutela del regime idraulico dei corsi d'acqua appare indispensabile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera n, della legge 183/89, assumere iniziative di salvaguardia e conservazione delle aree demaniali e di riconessione al demanio fluviale di aree private, ovunque necessario e utile al buon funzionamento delle opere idrauliche e alle periodiche operazioni di sorveglianza, manutenzione e polizia idraulica; in relazione al punto 3) è necessario procedere alla verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti, anche in attuazione di quanto già previsto con deliberazioni 10/95, 1/99, 2/99 e con D.P.C.M. 24 luglio 1998; e alla verifica del grado di efficacia dei sistemi difensivi presenti sui conoidi;
 - sempre nell'ambito dell'istruttoria è stato altresì definito: 1) il quadro delle criticità strutturali del sistema arginale del Po nel tratto dalla confluenza del Tanaro al mare (Allegato 3 alla Relazione generale); 2) un primo elenco delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico elevato (Allegato 4 alla Relazione generale);
 - in relazione al punto 1) appare opportuno approfondire gli aspetti delle condizioni di rischio nell'ambito delle attività di predisposizione del piano nazionale di emergenza dell'area del bacino del fiume Po di iniziativa del Dipartimento della Protezione civile in quanto le azioni di riduzione del rischio attuabili oggi sono prevalentemente legate alla gestione delle emergenze: servizio di piena, allertamento delle popolazioni ed eventuale evacuazione delle stesse;
 - anche in relazione al punto 2) allo stato attuale appare necessario che gli enti proprietari effettuino approfondimenti conoscitivi finalizzati alla definizione alla scala locale delle condizioni di rischio e degli interventi di riduzione dello stesso; inoltre gli stessi enti devono porre in atto da subito i provvedimenti necessari per l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture: vigilanza, controllo periodico, segnalazione di condizione di pericolo;
 - tenuto conto del pericolo di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, al fine di consentire la realizzazione delle opere, previste dal PAI e già finanziate dal Piano stralcio PS 45 approvato con deliberazione 9/95 ai sensi della legge 22/95, necessarie per rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato determinate dall'allagamento dei centri abitati attraversati dai torrenti Arno, Rile, Tenore e dal fiume Olona, appare indispensabile assoggettare le aree delle fasce fluviali A e B, a misure di salvaguardia ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, anche in relazione con il contenuto di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 17 della legge 183/89;
 - ai sensi del comma 1-bis dell'art. della legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure di salvaguardia restano valide fino alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

CONSIDERATO CHE:

- il Piano straordinario oggetto della presente deliberazione è direttamente approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po in deroga alle



- procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;
- il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po ha espresso nella seduta del 12 ottobre 1999 parere favorevole sul PS 267;
 - nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" dal primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il Segretario generale è delegato ad accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e a provvedere, sentito il Comitato Tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni, informandone il Comitato Istituzionale nella prima seduta utile;
 - le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

ART. 1 In conformità con quanto prescritto dall' "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" e con il metodo ed i criteri assunti dal Comitato Tecnico è approvato il "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" nel bacino di rilievo nazionale del fiume Po, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;
2. Programma degli interventi urgenti;
3. Norme di attuazione e misure di salvaguardia;
4. Relazione generale e relativi allegati.

ART. 2 Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Titolo II delle Norme di attuazione del PS 267.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 3 Le aree dei corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, classificate come Fasce fluviali A e B delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:10.000 del



Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione n. 1 del 11 maggio 1999, sono sottoposte, alle prescrizioni contenute negli art. 29, comma 2, lett. a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3 e 4; 38 e 39 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui alle norme di attuazione del medesimo Progetto di Piano stralcio.

Nei territori della fascia C dei medesimi corsi d'acqua, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" nelle suddette tavole grafiche, le Amministrazioni comunali competenti sono tenute a valutare, d'intesa con l'Autorità di Bacino le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.


Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, tali misure di salvaguardia restano valide fino alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

ART. 4 Le Regioni provvederanno a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'avvenuta approvazione del Piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi. I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione della stessa, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 Il Piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 226/1999, sarà integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato sia nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dall'Autorità di bacino, dalle Regioni e dal Magistrato per il Po, sia nell'ambito del procedimento di osservazione al Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

ART. 6 Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il Segretario generale è delegato ad accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e a provvedere, sentito il Comitato Tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni, informandone il Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente
(Dott. Enrico Micheli)